



CITTÀ DI MONTESARCHIO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 del 20/05/2025

OGGETTO: DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO DI PALLONCINI, NASTRI COLORATI, LANTERNE CINESI, CORIANDOLI DI PLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERDERSI SENZA CONTROLLO NELL'AMBIENTE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente;
- a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati senza controllo nell'ambiente pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- i frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;
- il Mar Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica e dei rifiuti abbandonati;
- tra i fattori scatenanti di questo enorme e complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile;
- da studi effettuati a livello internazionale, risulta che i frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati, spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, da organismi presenti in natura e da diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;
- che il Comune di Montesarchio è impegnato nelle campagne di sensibilizzazione a favore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;



- che i palloncini o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo una volta scoppiati o sgonfiati lasciano residui di plastica non biodegradabile; questi frammenti oltre a causare un danno ambientale derivato dalla dispersione del materiale con cui sono realizzati, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di numerosi animali, specialmente quelli marini;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.117 della Costituzione, comma 2, lett. s), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della Legge n.157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- la parte IV del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" indica che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitino i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra, "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa";

DATO ATTO:

- della volontà di questa Amministrazione di promuovere ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e ogni attività di "conservazione" del territorio, prevenendo e contrastando situazioni di pericolo per l'ambiente derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche;
- della volontà di questa Amministrazione di sensibilizzare la cittadinanza ad un minor uso della plastica non compostabile promuovendo comportamenti sostenibili nei confronti dell'ecosistema;

RITENUTO, pertanto, al fine di tutelare l'ambiente, di disporre il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive;

VISTI:

- l'art 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, è vietato sul territorio comunale, in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive, il rilascio volontario di palloncini, nastri colorati, lanterne cinesi,



coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente, anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

2) fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, è vietato utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o in altri tipi simili e riempiti con gas più leggeri dell'aria, senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o della relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria, ricadano poi sul suolo terrestre, lacustre e marino sotto forma di rifiuti e vengano ingeriti eventualmente da animali causandone la morte.

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), come stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000".

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 gg o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

DISPONE altresì

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente.

Montesarchio, lì 20/05/2025

Il Sindaco

f.to Avv. Carmelo Sandomenico

== Firmato in originale ==



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott.ssa Maria AVELLA certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il **20/05/2025** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 20/05/2025

Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa Maria AVELLA